



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE URBANISTICA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Vista la richiesta del Settore Lavori Pubblici del 12 Ottobre 2025;

Visto il P.R.G. della Città di Frosinone, approvato con D.M. n. 1400 del 21 marzo 1972 e pubblicato sulla G.U. n. 111 del 27 aprile 1972, e successive varianti approvate a norma di legge;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Lazio 1 agosto 2003, n. 766, di riclassificazione delle zone sismiche del territorio della Regione in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, da cui si rileva che il territorio comunale ricade in zona 2;

Visto il "Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio di frana/Rischio Idraulico – Bacino Liri-Garigliano", adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con deliberazione n. 2 nella seduta del 5 aprile 2006, ed approvato con Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 e s.m.i.;

Vista la variante generale al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 48 del 23 gennaio 2008, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19 gennaio 2009;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 di Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), successivamente pubblicato sul BURL n. 56 supplemento 2 del 10.6.2021.

SI CERTIFICA

che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti i terreni oggetto della richiesta, secondo quanto desumibile dalla sovrapposizione della mappa catastale alla cartografia aerofotogrammetrica dello strumento Urbanistico, sono le seguenti:

Foglio	60	mappale n.	206	Zona B
---------------	----	-------------------	-----	---------------

VINCOLI:

Al fine della determinazione della vincolistica di natura ambientale, insistente sulle aree oggetto di richiesta si fa riferimento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - **Art. 142** (Aree tutelate per legge)

Pertanto:

Il mappale di cui al presente certificato, per quanto desumibile dagli elaborati grafici del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. 5 del 21 aprile 2021, non risulta soggetto a vincoli, né in particolare al vincolo di cui alla lettera "g", comma 1, dell'art. 142 del D.Lvo 22 gennaio 2004 – n. 42 (*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*), tuttavia, qualora i terreni in questione siano interessati da presenze arboree aventi le caratteristiche indicate all' art. 39 c. 3 delle N.T.A. del PTPR approvato, gli stessi sono comunque sottoposti al vincolo paesistico.

N.T.A. del P.R.G.

Art. 18
(Zona B)

Tale zona comprende le aree del territorio comunale in cui la superficie degli edifici esistenti superi il 12,50%. In essa si procede secondo piani particolareggiati. Nell'elaborazione di tali piani particolareggiati è consentito di cambiare la distribuzione di zone verdi, strade e servizi indicati nella tavola di piano, purché si rispettino i collegamenti e i criteri che hanno suggerito la disposizione disegnata nella tavola del P.R.G.

I piani particolareggiati dovranno rispettare quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968 per le zone territoriali omogenee definite al comma B dell'art. 2 del decreto, esclusa la facoltà di cui al 2° periodo dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto succitato.

Nei casi in cui ciò sia permesso dallo stato di fatto nella redazione dei piani particolareggiati, non si potrà superare con la superficie coperta complessiva il 50% dell'area totale.

Per assicurare la sufficiente dotazione di parcheggio le nuove costruzioni potranno offrire un piano terra libero a parcheggio alto non meno di mt. 2,40.

SI CERTIFICA INOLTRE

- che allo stato degli atti, l'Assessorato regionale in premessa indicato, con proprio atto del 6 dicembre 1990, prot. n. 2475/88/210, ha evidenziato che con Decreto Commissariale del 2 aprile 1924 sono state dichiarate chiuse le operazioni demaniali e contestualmente ha affermato che nel territorio comunale non vi sono diritti civici.
- che, per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco, con Determina n. 2194 del 27.6.2025 il Settore Servizi Sicurezza – Protezione Civile - del Comune di Frosinone ha comunicato che per le annualità dal 2019 al 2023 non si sono registrati eventi sull'intero territorio del Comune.

Il presente certificato esula da verifiche in ordine all'asservimento del terreno ad edifici di qualunque genere, in virtù di atti trascritti, ovvero di obbligazioni assunte, ovvero di prescrizioni derivanti da qualsiasi atto amministrativo.

È fatto obbligo a chi usufruisce del presente certificato verificare quanto sopra.

Il presente certificato inoltre, non certifica la legittimità di edifici e manufatti eventualmente insistenti sui terreni oggetto di certificazione, né la legittimità dei frazionamenti di terreno effettuati.

Il certificato di destinazione urbanistica non viene rilasciato quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

Il presente certificato non può essere utilizzato per attività configuranti lottizzazioni senza autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del DPR 380/01 (ex art. 18 della L. 47/85).

I soggetti che utilizzano il presente certificato sono obbligati al rispetto delle richiamate norme (art. 30 del DPR 380/01 ex art. 18 della L. 47/85).

Su istanza del richiedente, si rilascia in carta libera, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Il Funzionario P.O.
Ing. Domenico Urbano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)